



C&P Account Management
Studio Associato Commerciale Tributario

Via Sabotino 46- 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax. 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax. 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel: 0883/825314 Fax: 0883/825310
Via Singen, 20 - 00040 Pomezia (Rm) - Tel: 06/91802320 - Fax 06/91802320
Via Maria Puteolana, 7 - 80078 Pozzuoli (Na) - Tel: 081/5268374
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.pomezia@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.pozzuoli@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Indennità di malattia e degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata: novità del DL 101/2019 convertito

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. 19.11.2019 n. 141, l'INPS è intervenuto **in merito alle misure indicate all'art. 1 del DL 101/2019 convertito (L.128/2019)**, con cui **viene ampliata la tutela previdenziale relativa alle indennità giornaliere di malattia e di degenza ospedaliera per i soggetti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.** Nello specifico, introducendo il nuovo art. 2-bis nel DLgs. 81/2015, **viene modificato il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento, riducendolo da tre a una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento di malattia**, e viene **augmentata del 100% la misura dell'indennità di degenza ospedaliera**, con conseguente e analogo **aggiornamento anche dell'indennità di malattia**. Si conferma invece **il requisito reddituale** ex art. 1 del DM 12.1.2001, **laddove si prevede che**, nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento di malattia, il **reddito individuale assoggettato a contributo presso la Gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo** ex art. 2 co. 18 della L. 335/95.

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46- 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax. 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax. 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel: 0883/825314 Fax: 0883/825310
Via Singen, 20 - 00040 Pomezia (Rm) - Tel: 06/91802320 - Fax 06/91802320
Via Maria Puteolana, 7 - 80078 Pozzuoli (Na) - Tel: 081/5268374
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.pomezia@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.pozzuoli@cpaccountmanagement.it

Premessa

Con la circ. 19.11.2019 n. 141, **l'INPS è intervenuto in merito alle misure** indicate all'art. 1 del DL 101/2019 (conv. L. 128/2019), **finalizzate ad ampliare la tutela previdenziale** relativa alle indennità giornaliere di malattia e di degenza ospedaliera **per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui alla L. 335/95.**

Osserva

Nello specifico, introducendo il nuovo art. 2-bis nel DLgs. 81/2015, è stato:

- **modificato il requisito contributivo** richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento, riducendolo da tre a una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento di malattia;
- **aumentata del 100% la misura dell'indennità di degenza ospedaliera**, con conseguente aggiornamento - in aumento - anche dell'indennità di malattia.

Destinatari e requisiti per l'accesso all'indennità

Sono interessati dalle disposizioni in argomento i **lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS:**

- **non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria** e non titolari di pensione;
- che **nei 12 mesi precedenti l'evento possano far valere almeno un mese di contribuzione** nella predetta gestione.

Osserva

Rimane invece inalterato il requisito reddituale di cui all'art. 1 del DM 12.1.2001, laddove si prevede che nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, **il reddito individuale assoggettato a contributo presso la Gestione separata non sia superiore al 70%** del massimale contributivo di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95.

Periodo di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito temporale di applicazione delle misure di sostegno in esame, l'INPS ricorda che, ai sensi dell'art. 16 del DL 101/2019, **la disposizione è entrata in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 5.9.2019.**

Pertanto, gli **eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente** - anche se ancora in corso alla data del 5.9.2019 - **ricadono nell'ambito di applicazione della previgente normativa.**

Nuovi importi indennità di degenza ospedaliera

Per quanto concerne invece **gli importi relativi alle prestazioni in argomento**, nella circolare in commento si evidenzia, in primis, **il disposto aumento del 100% dell'indennità di degenza ospedaliera**. Di conseguenza, spiega l'INPS, **vanno ricalcolate le percentuali da applicare**, a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero, **sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95**, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio la degenza.

Pertanto, **per le degenze iniziate a decorrere dal 5.9.2019**, l'indennità, calcolata su 280,94 euro (102.543 euro/365), **corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:**

- **44,95 euro (16%)**, in caso di accrediti contributivi **da 1 a 4 mesi**;
- **67,43 euro (24%)**, in caso di accrediti contributivi **da 5 a 8 mesi**;
- **89,90 euro (32%)**, in caso di accrediti contributivi **da 9 a 12 mesi**.

Tali importi risultano così attribuiti - per equiparazione all'indennità di degenza ospedaliera - **anche all'indennità corrisposta** ai sensi dell'art. 8 co. 10 della L. 81/2017 (c.d. "Jobs Act degli autonomi") **per i periodi di malattia**, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino **una inabilità lavorativa temporanea del 100%**.

Nuovi importi indennità di malattia

Per quanto concerne invece **l'indennità giornaliera di malattia** prevista dall'art. 1 co. 788 della L.296/2006, nella circ. 141/2019 si ricorda che la **misura della prestazione è pari al 50%** dell'importo corrisposto **a titolo di indennità per degenza ospedaliera** a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Di conseguenza, **per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5.9.2019**, la relativa indennità viene anch'essa calcolata su 280,94 euro e corrisponde, **per ogni giornata indennizzabile**, a:

- **22,48 euro (8%)**, se, nei 12 mesi precedenti l'evento, risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- **33,71 euro (12%)**, se, nei 12 mesi precedenti l'evento, risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **44,95 euro (16%)**, se, nei 12 mesi precedenti l'evento, risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti